



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 82 del 3 Dicembre 2024

### 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 Dicembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;  
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;  
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

#### **RECLAMO n. 12 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 14.11.24 (inibizione Dirigente Sig. COGLIANDRO Filippo fino al 9.4.2025).**

#### **LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la reclamante;

#### **RILEVA**

La Società A.S.D. Bocale Calcio ADMO impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al proprio Dirigente addetto agli Ufficiali di gara la sanzione dell'inibizione fino al 9 aprile 2025 per avere tenuto "una condotta ingiuriosa e minacciosa all'indirizzo dell'arbitro a seguito del provvedimento di allontanamento dal campo per proteste durante la gara e per avere platealmente mimato il lancio del pallone contro uno degli A.A. Lo stesso, a fine gara, rivolgeva all'arbitro e ad uno degli assistenti reiteratamente parole ingiuriose e gravemente offensive".

La reclamante lamenta – ai sensi dei dettami dell'art. 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva - l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata in relazione alla reale gravità dei fatti attribuiti al proprio tesserato.

In particolare, sostiene che il dirigente Cogliandro Filippo, pur rendendosi effettivamente responsabile di condotte censurabili, non ha mai inteso venire a contatto con gli Ufficiali di gara.

Le motivazioni addotte a discolta dalla reclamante non possono essere accolte in quanto i fatti, correttamente qualificati dal Giudice Sportivo, presentano una connotazione particolarmente negativa per la platealità dei gesti che li hanno caratterizzati e per la loro ripetitività; tuttavia, questa Corte ritiene conforme a giustizia rimodulare l'inibizione riducendola a tutto il 9 marzo 2025.

#### **P.Q.M.**

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione inflitta a COGLIANDRO Filippo fino al 9 marzo 2025; dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della reclamante.

**RECLAMO n. 13 della Società A.S.D. FRANCICA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 22 del 21.11.24** (squalifica calciatore Sig. LONGO Michele per TRE giornate effettive; AMMENDA € 150,00).

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

La Società A.S.D. Francica contesta le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo:

- l'ammenda: poiché sostenitori del Francica, tenevano un comportamento antisportivo a fine gara, gli stessi si accalcavano sulla rete di recinzione e al passaggio dell'arbitro per raggiungere gli spogliatoi, lo insultavano con frasi gravemente offensive e minacciose; successivamente, mentre l'arbitro si accingeva a raggiungere la propria auto, veniva raggiunto da un soggetto riconducibile alla società ospitante, il quale lo prendeva per il bavero della camicia e lo insultava con frasi gravemente minacciose; l'arbitro cercava di divincolarsi ma il soggetto gli metteva una mano sul volto senza conseguenze, solo grazie al fattivo intervento di alcuni giocatori della società ospitante, il direttore di gara raggiungeva la propria auto, lasciando l'impianto sportivo;
- la squalifica del calciatore Longo: poiché, a fine gara entrava abusivamente nello spogliatoio arbitrale e con fare minaccioso chiedeva di non segnalare la notifica dell'ammonizione ricevuta durante la gara, grazie all'intervento del dirigente della propria società, lo stesso veniva allontanato dallo spogliatoio arbitrale.

La reclamante contesta in toto il rapporto dell'Arbitro sostenendo in particolare che i fatti addebitati al calciatore Longo Michele sono inesistenti in quanto l'Arbitro, all'interno del suo spogliatoio è sempre stato in compagnia delle Forze dell'Ordine e del Osservatore Arbitrale.

Ai sensi dell'art. 61 numero 1 del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione la narrazione dell'arbitro, che si presenta puntuale e scevra da vizi logici, non può essere messa in dubbio.

Le sanzioni irrogate devono considerarsi assolutamente congrue ed adeguate ai fatti contestati per cui il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

**RECLAMO n° 14 della società A.S.D. ITALIA 90 ROCCELLETTA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 21.11.24** (squalifica calciatore Sig. PASSAFARO Romolo Rosario fino al 12.2.2025, ammenda di € 80,00)

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

La Società A.S.D. Italia 90 Roccelletta impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzioni di cui in epigrafe:

- l'ammenda per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara (tra i quali l'arbitro riconosceva il tesserato del Roccelletta, Gabriele Laugelli)
- la squalifica del calciatore Passafaro Romolo Rosario per tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro dopo il provvedimento di espulsione, con tentativo di strappo del cartellino dell'arbitro.

La reclamante sostiene che la squalifica del calciatore Passafaro Romolo Rosario si appalesa particolarmente affrettiva in quanto il proprio calciatore non ha compiuto alcun gesto violento nei confronti dell'arbitro. In merito poi all'ammenda, sostiene che ci sarebbe una duplicazione della sanzione perché per gli stessi fatti il calciatore Laugelli ha subito due giornate di squalifica.

In via preliminare va affermato che l'ammenda ai sensi dell'art. 137 d) del C.G.S. - non può essere impugnata. I fatti addebitati al calciatore Passafaro Romolo Rosario sono particolarmente gravi in quanto lo stesso ha afferrato il polso del Direttore di gara strappandogli il cartellino che ha tentato di strappare; solo l'intervento dei compagni ha posto fine al suo comportamento che si è caratterizzato per particolare foga e potenzialità offensiva. Anche le ragioni esposte in merito all'ammenda non meritano rilievo in quanto il Laugelli Gabriele ha coinvolto nella sua protesta alcuni spettatori che hanno inveito contro il Direttore di gara. Inoltre il capitano del Roccelletta, sollecitato due volte dall'Arbitro a porre fine al comportamento del suo compagno di squadra, presente in tribuna, non collaborava con lo stesso.

Per tali ragioni le motivazioni addotte a discolpa dalla reclamante non possono essere accolte in quanto i fatti, correttamente qualificati, giustificano le sanzioni adottate, che vanno confermate. Il reclamo non può essere accolto.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile nella parte in cui si impugna l'ammenda;

rigetta nel resto e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi